

NORMATIVA CIRCOLI AFFILIATI A FEDERITALIA

Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali il Circolo affiliato **FEDERITALIA**, provvede di necessità a promuovere tutte quelle attività, iniziative e servizi rispondenti alle esigenze del proprio corpo sociale; tra i servizi posti in essere figura molto spesso il servizio di somministrazione di alimenti e bevande nei circoli privati (bar).

Con l'emanazione del D.P.R. n. 235/2001 – Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati, entrato in vigore il 5 luglio 2001, si è fatta finalmente chiarezza sulle autorizzazioni di cui si devono dotare i circoli al fine di effettuare la somministrazione ai propri soci, chiarezza che si attendeva dal mai emanato regolamento attuativo della legge n. 287/91 – Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi.

Il D.P.R. n. 235/2001 semplifica le principali procedure :

- a) un procedimento per i circoli aderenti a **FEDERITALIA** distinto da quello per i circoli o associazioni non aderenti ;
- b) estende il metodo dell'autocertificazione, da completare con la sola integrazione documentale di copia semplice non autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;
- c) introduce la procedura di mera denuncia di inizio attività ex. art. 19 L. 241/90;
- d) esclude, di norma, l'obbligo dell'iscrizione al registro esercenti il commercio, con la sola eccezione per i terzi affidatari della gestione delle attività di somministrazione;
- e) conferma che il procedimento si applica a tutte le associazioni private che hanno gli scopi previsti dalla recente normativa sul non profit e precisamente le associazioni: politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona.

Le associazioni e i circoli, aderenti a **FEDERITALIA** le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell' Interno, che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, presentano al Comune, nel cui territorio si esercita l'attività, che la comunica per conoscenza alla competente Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) per il parere necessario all'eventuale rilascio dell'autorizzazione di idoneità sanitaria, una denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Detta denuncia può essere presentata anche su supporto informatico, laddove le Amministrazioni comunali abbiano adottato le necessarie misure organizzative.

Nella denuncia il legale rappresentante dichiara:

- a) l'aderenza a **FEDERITALIA**;
- b) il tipo di attività di somministrazione;
- c) l'ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione;
- d) che l'associazione si trova nelle condizioni previste dall'articolo 148, commi 3, 5 e 8, del testo unico delle imposte sui redditi;
- e) che il locale, ove è esercitata la somministrazione, è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell'interno e, in particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia.
- f) la sussistenza dei requisiti soggettivi propri e dell'eventuale preposto (autocertificazione antimafia e assenza di condanne ostative);
- g) il numero dei soci del circolo che deve essere uguale o superiore a 100.

Alla denuncia è allegata copia semplice, non autenticata, dell'atto costitutivo o dello statuto e la pianta planimetrica dei locali (o dettagliata descrizione sintetica) corredata di relazione tecnica e, ove ne sussistano i presupposti, dall' attestazione di conformità acustica.

Il comma 4-bis, dell'art.49 del D.L. 31/05/2010, n. 78 (convertito nella legge 30.7.2010 n. 122) ha modificato l'art. 19 della legge 7.8.1990 n. 241 prevedendo la sostituzione della dichiarazione di inizio attività con la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio

NORMATIVA CIRCOLI AFFILIATI A FEDERITALIA

Attività), una procedura che intende ulteriormente snellire gli avvisi di attività subordinati al rilascio di provvedimenti amministrativi di natura autorizzatoria.

Sul piano documentale e operativo la SCIA funziona più o meno come la dichiarazione di inizio attività, perché di fatto consente di avviare l'attività sulla base di dichiarazioni sostitutive di certificazioni; vi sono, però, alcune novità di rilievo che è opportuno segnalare:

- in primo luogo, la presentazione della SCIA consente di avviare immediatamente l'attività, senza attendere il decorso dei trenta giorni previsti dalla normativa precedente;
- l'amministrazione ha poi 60 giorni di tempo per adottare provvedimenti che vietino il proseguimento dell'attività e la rimozione di eventuali effetti dannosi, decorsi i quali essa può intervenire solo in presenza del pericolo attuale di un danno grave e irreparabile per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale, e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione alla normativa vigente dell'attività contestata.

Per tali tipi di circoli non esistono vincoli numerici per il rilascio delle autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande.

Ricordiamo che già il comma 6 dell'art.3 della Legge n. 287/91 specificava che: "I limiti numerici determinati ai sensi del comma 4 non si applicano per il rilascio delle autorizzazioni concernenti la somministrazione di alimenti e di bevande: (...) e nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;(...)".

La denuncia di inizio di attività (ora SCIA) e l'autorizzazione previsti dal D.P.R. 235/2001 valgono anche come autorizzazione ai fini dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

L'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande consente anche di effettuare la somministrazione di pasti.